



COMUNE DI CALENDASCO

Provincia di Piacenza

Via Mazzini 4 29010 Calendasco – email: tecnico.calendasco@sintranet.it – PEC: tecnico.calendasco@legalmail.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 99- del 21 marzo 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE di CALENDASCO (PC) PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dal 01/09/2017 al 30/06/2020). CIG: 6982621123: ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 91 DEL 14 MARZO 2017 E ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LA SOCIETA' ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 83 C. 9 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL PUNTO 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

Premesso:

- che con Determinazione n. 91 in data 14 marzo 2017 del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calendasco, veniva disposto, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla pubblicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi/esclusi dalle successive fasi di gara, che risultava essere il seguente:


Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

- ZILIANI VALTER E FIGLIO di Ziliani Gian Paolo e C. s.n.c. con sede in Pontenure (PC)
- EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)
- SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC)

Operatori economici esclusi: CONTE SERVIZI E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in Buccino (SA) per i seguenti motivi:

"poiché dall'esame delle dichiarazioni rese dalla Società, in sede di DGUE la medesima non risulta essere in possesso del requisito di Capacità tecnica e professionale richiesto al punto 12.3 lettera b) del Disciplinare di gara, posto che era necessario aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico a quello della presente gara di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa)".

- che in data 15 marzo 2017 venivano effettuate le comunicazioni a tutti i suddetti concorrenti indicando gli estremi dell'atto di cui sopra, nonché le modalità di accesso allo stesso;
- che in data 15/03/2017 perveniva a mezzo pec dalla società Conte Servizi e Trasporti s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA), come detto esclusa dalla gara per mancanza di uno dei due requisiti di capacità tecnica e professionale, nota registrata al protocollo della Provincia di Piacenza con n. 5787 del 16/03/2017, nella quale veniva dichiarato quanto segue:



1. il possesso del requisito di cui al punto 12.3 lett. b, del disciplinare di gara, allegando copia di un contratto per un importo pari ad euro 105.000,00, stipulato con il Comune di Altavilla Silentina (SA), avente ad oggetto il trasporto scolastico nell'a.s. 2015/2016;
 2. la propria elencazione del fatturato per anno solare in relazione alla mancata prescrizione, da parte della Stazione Appaltante, di dover procedere all'elencazione dei servizi per anno scolastico.
- che, in realtà, i requisiti di capacità tecnica e professionale venivano richiesti nel disciplinare di gara (punto 12.3), nella formulazione sottoriportata testualmente:

"12.3 Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016).

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) *aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi identici a quello oggetto della presente gara per un importo complessivo almeno pari ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa);*
- b) *aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico a quello oggetto della presente gara di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa);*

Per entrambi i punti a) e b) dovrà essere indicato l'elenco dei contratti con indicazione, per ciascuno, dell'oggetto, del periodo contrattuale, dell'importo e del committente."

- che la Società Conte Srl, interpretando erroneamente quanto richiesto al suddetto punto 12.3 lett. b) del Disciplinare di Gara, ha indicato nel modello DGUE i servizi svolti nel triennio non su base contrattuale, bensì su base annuale (anni solari del triennio);
- che neppure da un'attenta e prudente lettura delle dichiarazioni rese in sede di DGUE è stato possibile evincere che i servizi di trasporto scolastico resi a favore del Comune di Altavilla Silentina, nel periodo dal 12/9/2015 al 31/12/2015 e nel periodo dal 1/1/2016 al 30/6/2016, rispettivamente per un importo pari ad € 41.254,50 e ad € 79.265,99, sono riconducibili a un unico contratto;
- che, peraltro, anche dalla valutazione dei chiarimenti forniti dalla Società Conte Srl con la sopra citata nota del 15/3/2017 (protocollo della Provincia di Piacenza n. 5787 del 16/03/2017) non risulta chiarito il possesso in capo all'offerente dei requisiti richiesti al punto 12.3 lett. b) del disciplinare, posto che la somma dei due importi dichiarati in sede di DGUE e da imputarsi a un unico contratto (€ 41.254,50 + € 79.265,99 = € 120.520,49) **NON** corrisponde al corrispettivo complessivo (€ 105.000,00) indicato nel contratto di appalto stipulato con il Comune di Altavilla Silentina, allegato alla medesima nota;
- emerge ulteriormente che se l'importo complessivo del contratto con il Comune di Altavilla Silentina è pari ad € 105.000,00, anziché ad € 120.520,00, viene allora meno il requisito previsto al punto 12.3 lett. a) del disciplinare di gara in base al quale occorre *aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi identici a quello oggetto della presente gara per un importo complessivo almeno pari ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa);* infatti, la somma di tutti gli importi, porterebbe ad un totale pari ad euro 196.113,70 anziché euro 211.634,19;




- che, infine, detta società appare confondere, anche nell'esposizione delle proprie rimostranze rispetto all'esclusione, il fatturato (semmai riconducibile al requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, co.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016), con l'importo dei contratti;
- che tutti gli altri concorrenti (n. 3), hanno correttamente interpretato la soprariportata prescrizione del disciplinare di gara (punto 12.3.), consentendo la propria ammissione alla gara stessa sulla base di dichiarazioni chiare e perfettamente comprensibili dal RUP;
- che, tuttavia, poiché tale società, alla luce di quanto esposto nella propria nota del 15/03/2017, potrebbe essere stata esclusa dalla procedura in oggetto a causa di un errore nell'indicazione dei servizi svolti e non per carenze sostanziali nel possesso dei requisiti, si ritiene di procedere, in autotutela, all'annullamento della richiamata Determinazione n. 91 del 14 marzo 2017, attivando immediatamente dopo il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, ed eventualmente rinnovando le fasi di gara frattanto poste in essere, dando atto che la Commissione Giudicatrice non ha ancora proceduto all'apertura delle offerte economiche;
- che l'errata compilazione del modello DGUE:
 1. non può configurarsi come mera irregolarità formale, posto che ha indotto il RUP a ritenere non sussistente il possesso del requisito tecnico e professionale di cui al punto 12.3, lett. b) del disciplinare di gara, dichiarandone l'esclusione;
 2. configura invece una *"irregolarità essenziale"* ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto *obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita* nel disciplinare di gara (punto 21) nella misura dello 0,8% dell'importo a base d'asta;

Per indicato in narrativa,

DISPONE


- a) di procedere, in autotutela, all'annullamento della Determinazione n. 91 del 14 marzo 2017 con la quale veniva approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara in oggetto, poiché potrebbe presumersi il sostanziale possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo alla Conte Servizi e Trasporti s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA), ancorché non desumibili dalle dichiarazioni rese con il modello DGUE e dalle integrazioni successivamente trasmesse (nota del 15/3/2017 acquisita al protocollo della Provincia di Piacenza al prot. N. 5787 del 16/03/2017);
- b) di attivare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e dal punto 21 del Disciplinare di gara, il soccorso istruttorio, per consentire l'integrazione e la regolarizzazione delle dichiarazioni rese in sede di DGUE finalizzate alla corretta valutazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 12.3 del disciplinare di gara;
- c) di prevedere il pagamento in capo alla società Conte Servizi e Trasporti s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA) della sanzione pecuniaria di Euro 1.368,00 (€ milletrecentosessantotto/00), ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e dal punto 21 del Disciplinare di gara, trattandosi di un'irregolarità essenziale nelle dichiarazioni rese in sede di DGUE posto che tali errate dichiarazioni hanno indotto il RUP a ritenere non sussistente il possesso del requisito tecnico e professionale di cui al punto 12.3, lett. b) del disciplinare di gara;

d) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, e quindi non necessita del visto di regolarità contabile, ed è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate alla scrivente P.O..



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI CALENDASCO
Dott. Giovanni Androni

[Handwritten signature of Giovanni Androni]



Publicata all'albo pretorio del Comune di Calendasco in data **21 MAR, 2017** per 15 gg. consecutivi.

La Responsabile della pubblicazione

[Handwritten signature]

